

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 aprile 2022, n. 56.

Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio 2019-2021».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile, per le Forze di polizia ad ordinamento militare e per le Forze armate;

Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere A) e B) e comma 2, e all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delle Forze armate in precedenza indicate;

Visto il comma 12, dell'articolo 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, che dispone: «La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, recante recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio normativo ed economico 2016-2018»;

Visto lo schema di provvedimento riguardante il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina

ed Aeronautica), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 23 dicembre 2021 dalla delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della difesa, dalle Sezioni COCER Esercito, Marina e Aeronautica;

Visti l'articolo 1, commi 436, 437 e 440 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'articolo 1, commi 959 e 996, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'articolo 30, commi 7-*quater*, 7-*quinquies* e 7-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e l'articolo 1, commi 604 e 605 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

Considerato che lo schema di provvedimento per le Forze armate è stato concertato da tutte le Sezioni Esercito, Marina e Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza e, che pertanto, non sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso prevista dall'articolo 7, comma 8 del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2022 con la quale è stato approvato, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al comma 8 del medesimo articolo 7, del citato decreto lo schema di provvedimento riguardante il personale non dirigente delle Forze armate;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa;

Decreta:

TITOLO I FORZE ARMATE

Art. 1.

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, incluse le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale volontario non in servizio permanente.



2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

Art. 2.

Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 179,30 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella.

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi
		Euro	(12 mensilità) Euro
Capitano	150,50	15,68	26.984,65
Tenente	148,00	15,42	26.536,40
Sottotenente	136,75	14,24	24.519,28
Primo Luogotenente	148,00	15,42	26.536,40
Luogotenente	143,50	14,95	25.729,55
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	140,00	14,58	25.102,00
Primo Maresciallo	137,50	14,32	24.653,75
Maresciallo capo	133,50	13,90	23.936,55
Maresciallo ordinario	131,00	13,65	23.488,30
Maresciallo	124,75	12,99	22.367,68
Sergente Maggiore Capo qualifica speciale	131,00	13,65	23.488,30
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)	125,75	13,10	22.546,98
Sergente Maggiore Capo	124,25	12,94	22.278,03
Sergente Maggiore	121,50	12,65	21.784,95
Sergente	116,75	12,16	20.933,28
Caporal Maggiore Capo Scelto qualifica speciale	121,50	12,65	21.784,95
Caporal Maggiore Capo Scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	12,19	20.978,10
Caporal Maggiore Capo Scelto	116,50	12,13	20.888,45
Caporal Maggiore Capo	112,00	11,67	20.081,60
Caporal Maggiore Scelto	108,50	11,30	19.454,05
Primo Caporal Maggiore	105,25	10,96	18.871,33



2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 179,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella.

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi	Stipendi annui lordi
		mensili	(12 mensilità)
		lordi	
		Euro	Euro
Capitano	150,50	18,190	27.014,75
Tenente	148,00	17,880	26.566,00
Sottotenente	136,75	16,520	24.546,63
Primo Luogotenente	148,00	17,880	26.566,00
Luogotenente	143,50	17,340	25.758,25
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	140,00	16,920	25.130,00
Primo Maresciallo	137,50	16,610	24.681,25
Maresciallo capo	133,50	16,130	23.963,25
Maresciallo ordinario	131,00	15,830	23.514,50
Maresciallo	124,75	15,070	22.392,63
Sergente Maggiore Capo qualifica speciale	131,00	15,830	23.514,50
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)	125,75	15,190	22.572,13
Sergente Maggiore Capo	124,25	15,010	22.302,88
Sergente Maggiore	121,50	14,680	21.809,25
Sergente	116,75	14,110	20.956,63
Caporal Maggiore Capo Scelto qualifica speciale	121,50	14,680	21.809,25
Caporal Maggiore Capo Scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	14,140	21.001,50
Caporal Maggiore Capo Scelto	116,50	14,080	20.911,75
Caporal Maggiore Capo	112,00	13,530	20.104,00
Caporal Maggiore Scelto	108,50	13,110	19.475,75
Primo Caporal Maggiore	105,25	12,720	18.892,38

3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 183,15 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella.



Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi
			(12 mensilità)
		Euro	Euro
Capitano	150,50	63,97	27.564,08
Tenente	148,00	62,90	27.106,20
Sottotenente	136,75	58,12	25.045,76
Primo Luogotenente	148,00	62,90	27.106,20
Luogotenente	143,50	60,99	26.282,03
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	140,00	59,50	25.641,00
Primo Maresciallo	137,50	58,43	25.183,13
Maresciallo capo	133,50	56,73	24.450,53
Maresciallo ordinario	131,00	55,68	23.992,65
Maresciallo	124,75	53,02	22.847,96
Sergente Maggiore Capo qualifica speciale	131,00	55,68	23.992,65
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)	125,75	53,44	23.031,11
Sergente Maggiore Capo	124,25	52,81	22.756,39
Sergente Maggiore	121,50	51,63	22.252,73
Sergente	116,75	49,62	21.382,76
Caporal Maggiore Capo Scelto qualifica speciale	121,50	51,63	22.252,73
Caporal Maggiore Capo Scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	49,72	21.428,55
Caporal Maggiore Capo Scelto	116,50	49,51	21.336,98
Caporal Maggiore Capo	112,00	47,60	20.512,80
Caporal Maggiore Scelto	108,50	46,11	19.871,78
Primo Caporal Maggiore	105,25	44,73	19.276,54

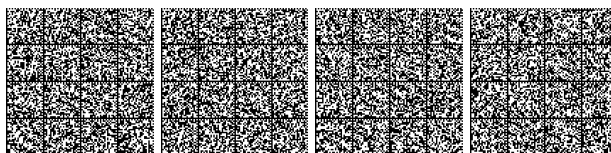
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

5. I valori stipendiali di cui ai commi 1, 2 e 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40 e 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.



2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 4.

Importo aggiuntivo pensionabile

1. A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, come integrate dall'articolo 10, comma 7-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Gradi ed equiparati	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
	Euro	Euro
Capitano	49,13	365,07
Tenente	48,70	361,87
Sottotenente	47,04	349,53
Primo Luogotenente	50,85	377,88
Luogotenente	49,76	369,79
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	48,07	357,22
Primo Maresciallo	48,07	357,22
Maresciallo capo	46,92	348,66
Maresciallo ordinario	46,08	342,42
Maresciallo	45,29	336,53
Sergente Maggiore Capo qualifica speciale	46,84	348,09
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)	45,91	341,16
Sergente Maggiore Capo	45,91	341,16
Sergente Maggiore	44,93	333,84
Sergente	44,24	328,76
Caporal Maggiore Capo Scelto qualifica speciale	45,25	336,27
Caporal Maggiore Capo Scelto (con 5 anni nel grado)	44,48	330,50
Caporal Maggiore Capo Scelto	44,48	330,50
Caporal Maggiore Capo	44,24	328,76
Caporal Maggiore Scelto	44,10	327,68
Primo Caporal Maggiore	43,89	326,14



Art. 5.

Assegno funzionale

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure dell'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 e riferite al Primo Luogotenente nella qualifica apicale, Sergente Maggiore Capo, dopo 4 anni dall'attribuzione della qualifica speciale, e Caporal Maggiore Capol Scelto, dopo quattro anni dall'attribuzione della qualifica speciale, sono incrementate di euro 12,00 annui.

Art. 6.

Importi una tantum

1. È corrisposto un elemento retributivo accessorio *una tantum* nelle misure annue indicate nella seguente tabella:

2019	2020	2021
euro 17,39	euro 278,45	euro 54,76

2. L'elemento retributivo di cui al comma 1 viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le misure annue su dodici mensilità. La frazione di mese superiore a quindici giorni dà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a quindici giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

Art. 7.

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. A decorrere dal 2022, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono incrementate di euro 4.223.055.

2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

4. Le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a:

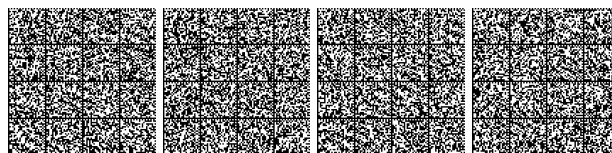
- a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
- b) incentivare l'impiego del personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dai rispettivi vertici;
- c) compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi;
- d) compensare l'impiego in compiti o incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagio;
- e) compensare la presenza qualificata.

5. La determinazione dei criteri per la destinazione e l'utilizzazione delle risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, secondo le modalità previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, contempla la totalità delle singole voci di cui al comma 4 ovvero parte di esse.

Art. 8.

Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40 sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:



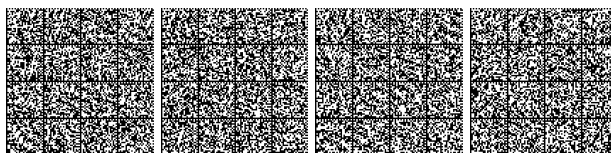
Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2021		Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Gradi ed equiparati	Parametri	Euro	Euro	Euro
Capitano	150,50	16,11	18,22	21,02
Tenente	148,00	15,85	17,93	20,69
Sottotenente	136,75	14,64	16,57	19,11
Primo Luogotenente	148,00	15,85	17,93	20,69
Luogotenente	143,50	15,37	17,39	20,06
Primo maresciallo (con 8 anni nel grado)	140,00	14,99	16,96	19,56
Primo maresciallo	137,50	14,72	16,64	19,20
Maresciallo capo	133,50	14,30	16,18	18,66
Maresciallo ordinario	131,00	14,02	15,86	18,30
Maresciallo	124,75	13,36	15,11	17,43
Sergente maggiore capo "qualifica speciale"	131,00	14,02	15,86	18,30
Sergente maggiore capo (con 4 anni nel grado)	125,75	13,47	15,24	17,58
Sergente maggiore capo	124,25	13,31	15,06	17,37
Sergente maggiore	121,50	13,01	14,72	16,98
Sergente	116,75	12,50	14,14	16,31
Caporal maggiore capo scelto "qualifica speciale"	121,50	13,01	14,72	16,98
Caporal maggiore capo scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	12,53	14,17	16,35
Caporal maggiore capo scelto	116,50	12,48	14,12	16,29
Caporal maggiore capo	112,00	11,99	13,56	15,65
Caporal maggiore scelto	108,50	11,62	13,15	15,17
1° Caporal maggiore	105,25	11,28	12,76	14,72

Art. 9.

Compenso forfetario di impiego e di guardia

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le misure del compenso forfetario di impiego sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Fascia	Importo (in euro) lun.-ven.	Importo (in euro) sab. - dom. e festivi
1° Capor. Magg.	I	66,00	132,00
Capor. Magg. Capo			
Capor. Magg. Sc.			
Capor. Magg. Capo Sc.			
Sergente	II	70,00	140,00
Sergente Maggiore			
Serg. Magg. Capo			
Maresciallo			
Maresciallo Ordinario			
Maresciallo Capo			
Primo Maresciallo	III	76,00	152,00
Luogotenente			
S. Tenente			
Tenente			
Capitano			



2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le misure del compenso forfetario di guardia sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Fascia	Importo (in euro)
1°Capor. Magg.	I	43,00
Capor. Magg. Capo		
Capor. Magg. Sc.		
Capor. Magg. Capo Sc.		
Sergente	II	46,00
Sergente Maggiore		
Serg. Magg. Capo		
Maresciallo		
Maresciallo Ordinario		
Maresciallo Capo		
Primo Maresciallo	III	49,00
Luogotenente		
S. Tenente		
Tenente		
Capitano		

Art. 10.

Trattamento di missione

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022:

a) l'indennità di missione prevista dall'articolo 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto è rideterminata in euro 24,00;

b) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto. I medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiara di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. È consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura «pasto completo».

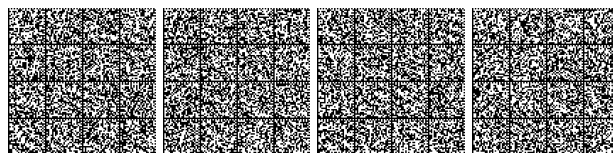
2. Al personale delle musiche d'ordinanza comandato in missione fuori della sede di servizio, anche in contingenti superiori a dieci unità, è dovuto il trattamento di missione di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, in luogo della indennità supplementare di marcia prevista dall'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78.

Art. 11.

Orario di lavoro

1. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 12,00.

2. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare dell'Esercito italiano che, in considerazione dei compiti assegnati dalle disposizioni di legge, è tenuto, al termine del normale orario di servizio, ad assicurare la propria disponibilità per l'impiego in assetti di livello plotone da trarre dai reggimenti del genio distribuiti sul territorio nazionale o in nuclei di ricognizione, è corrisposta un'indennità di prontezza operativa giornaliera nella misura di euro 8,00. Il personale comandato in prontezza operativa è assoggettato all'obbligo di rientro



secondo le esigenze operative e comunque entro un tempo massimo di sei ore. Per ragioni di servizio l'Amministrazione può ricorrere all'istituto della prontezza operativa per esigenze di almeno dodici ore consecutive. Le giornate di prontezza operativa non possono essere superiori a dodici giornate feriali e due festive nel mese. Detto istituto non è cumulabile con l'indennità di reperibilità di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52.

3. Il personale impiegato fuori sede nell'ambito di servizi collettivi, di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78, oltre l'orario di servizio, anche per la durata del viaggio, è da considerarsi in servizio.

4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40 è così sostituito: «Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Qualora i viaggi per il raggiungimento della sede di svolgimento del servizio o per il rientro in sede si svolgano in giornata festiva, il personale ha diritto al recupero dell'intera giornata festiva indipendentemente dalla durata e dalla tipologia della prestazione lavorativa. Il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24.00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.»

Art. 12.

Indennità di rischio

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le indennità giornaliere di rischio di cui:

a) all'articolo 1 e alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per attività di servizio comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumità personale, sono rideterminate nei seguenti importi:

GRUPPO	Importo (in euro)
I	2,30
II	2,00
III	1,50
IV	0,90
V	0,80

b) all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975, per gli operatori subacquei, sono rideterminate nei seguenti importi:

Profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri)	Indennità (in euro) per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a:			Indennità (in euro) per ogni ora di immersione in saturazione
	Aria	Miscele sintetiche	Ossigeno	
0 - 12	1,86	2,46	3,72	0,90
13 - 25	2,46	3,72	5,25	1,23
26 - 40	3,09	5,25		1,53
41 - 55	4,62	6,81		1,86
56 - 80	7,74	9,27		2,16
81 - 110	9,27	10,83		2,46
111 - 150		12,39		3,09
151 - 200		13,95		3,87
oltre 200		15,48		4,65



Art. 13.

Indennità di impiego operativo ai sensi della legge 23 marzo 1983, n. 78 e altre indennità

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità mensile di impiego operativo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, è elevata al 140 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

2. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità mensile di impiego operativo di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, è elevata al 140 per cento.

3. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei, nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, l'indennità di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 è rideterminata nella misura del 190 per cento della indennità d'impiego operativo di base, stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare.

4. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso dei brevetti di «acquisitore obiettivi» o di «ranger» rispettivamente in servizio presso il 185° reggimento paracadutisti Ricognizione ed Acquisizione Obiettivi ed il 4° reggimento alpini paracadutisti, ovvero in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, compete un'indennità supplementare mensile nella misura del 170 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

5. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso del brevetto militare di incursore o di «acquisitore obiettivi» o di «ranger» ed in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, individuati con apposite determinazioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa, oltre all'indennità supplementare mensile di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nelle misure rideterminate ai commi 3 e 4, compete un'indennità supplementare mensile per operatore di Forze Speciali nella misura mensile di euro 120,00.

6. Il personale militare in possesso del brevetto di incursore o di «acquisitore obiettivi» o di «ranger», mantiene il trattamento di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nelle misure rideterminate ai commi 3 e 4, anche se impiegato, per finalità ed in operazioni/esercitazioni che richiedano l'espletamento delle attività tipiche delle Forze Speciali, presso altri comandi ed unità operative delle Forze armate nonché presso altre amministrazioni.

7. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di abilitazione anfibia e in servizio presso unità con capacità anfibia o unità

da sbarco o anfibia, compete una indennità supplementare mensile nella misura del 70 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

8. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di qualifica anfibia alfa, propedeutica alla successiva abilitazione e in servizio presso unità con capacità anfibia o unità da sbarco o anfibia, compete una indennità supplementare mensile nella misura del 40 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

9. Al personale militare non in possesso di abilitazione anfibia e in servizio presso unità con capacità anfibia o unità da sbarco o anfibia, compete, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, un'indennità supplementare giornaliera nella misura mensile del 60 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

10. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in servizio presso il 32° Stormo, il 41° reggimento Cordenons, i Gruppi di Volo, i Reparti e i Servizi con sede nelle stazioni di Luni, Catania e Grottaglie, in possesso della qualifica di operatore sensori APR, facenti parte degli equipaggi operanti nell'ambito di una stazione remota di controllo e comando per l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto, di peso superiore ai venti chilogrammi, di cui all'articolo 246 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'indennità mensile di impiego operativo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, è elevata al 170 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

11. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure percentuali di cui alla tabella IV allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, sono stabilite rispettivamente nel 155, 170 e 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

12. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare qualificato soccorritore marittimo e imbarcato sulle unità navali iscritte nel quadro del naviglio militare per assolvere i compiti di soccorritore marittimo, è corrisposta una indennità supplementare mensile in misura pari al 20 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

13. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare abilitato aerocontrollore e imbarcato sulle unità navali iscritte nel quadro del naviglio militare, per assolvere i compiti di controllore aeromobili, compete un'indennità supplementare mensile, con riferimento alle indennità di impiego operativo di base, nelle seguenti misure percentuali, in relazione al livello di abilitazione posseduto:

- a) alfa, 70 per cento;
- b) bravo, 50 per cento;
- c) charlie, 30 per cento;
- d) delta, 20 per cento.

14. L'indennità supplementare mensile di cui al comma 13, nella misura percentuale riferita al livello alfa, è altresì corrisposta, al personale militare abilitato controllore del traffico aereo e imbarcato sulle unità portaelimobili, per assolvere i compiti di controllore del traffico aereo.



15. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità giornaliera prevista per il personale militare delle Forze Armate impiegato in turni continuativi, di cui all'articolo 4, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, come incrementata con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, è rideterminata in euro 4,10.

16. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare dell'Esercito, in possesso di qualifica *cyber* e in servizio presso il Reparto Sicurezza Cibernetica, il Comando C4 Esercito, nelle unità *Computer Incident Response Team* dei Battaglioni Trasmissioni, nei Nuclei *Cyber Security* dei Reggimenti Trasmissioni e il VI Reparto dello Stato Maggiore Esercito, è corrisposta una indennità supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

17. L'indennità di cui al comma 16 è corrisposta, altresì, con la stessa decorrenza:

a) al personale militare della Marina e delle Capitanerie di Porto in possesso di qualifica *cyber* e in servizio rispettivamente presso la Sezione *Cyber Defence* dello Stato Maggiore della Marina, il Comando C4S e i Centri Telecomunicazioni ed Informatica della Marina militare e presso il Reparto VII del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera;

b) al personale militare dell'Aeronautica militare in possesso di qualifica *cyber* e in servizio presso il Reparto Sistemi Informativi Automatizzati, il Reparto Gestione ed Innovazione Sistemi Comando e Controllo, il Reparto Supporto Tecnico Operativo Guerra Elettronica e la terza Divisione del Comando Logistico di Roma;

c) al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di qualifica *cyber* nel settore della *cyber* sicurezza e in servizio presso il VI Reparto dello Stato Maggiore Difesa, il Reparto *Cyber Operations*, il Reparto Sicurezza e *Cyber Defence* e il Reparto C4 del Comando per le operazioni in rete e presso l'Ufficio *Cyber Intelligence* del Centro *Intelligence* interforze.

18. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di abilitazione avanzata aeromobile e in servizio presso il 66° reggimento fanteria aeromobile Trieste, è corrisposta una indennità supplementare mensile in misura pari al 20 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

19. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso della qualifica di fuciliere dell'aria e in servizio presso il 16° Stormo di Martina Franca e il 9° Stormo di Grazzanise, è corrisposta una indennità supplementare mensile in misura pari al 20 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

20. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 al personale militare in servizio presso le unità dei bersaglieri, l'indennità mensile di impiego operativo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, è elevata al 160 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

21. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare, limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria

sede di servizio, per la durata di almeno 4 ore, comprese le attività formative, spetta l'indennità supplementare di marcia, di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, nella misura mensile del 280 per cento dell'indennità d'impiego operativo di base.

22. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare imbarcato su navi militari in armamento e in allestimento è corrisposta nei giorni di navigazione, purché di durata non inferiore alle 4 ore continuative, l'indennità supplementare di fuori sede, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 78, nella misura mensile del 280 per cento dell'indennità di impiego operativo di base. Tale indennità è corrisposta altresì nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di assegnazione.

23. L'indennità supplementare giornaliera di cui al comma 22 viene corrisposta anche al personale che raggiunge l'Unità Navale in posizione di fuori sede.

24. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, agli Ufficiali dell'Aeronautica militare in possesso della qualifica di Meteorologia Aeronautica e ai Sottufficiali dell'Aeronautica militare in possesso della qualifica di Meteorologia, effettivamente impiegati, in relazione alle qualifiche possedute, in posizioni organiche del Comparto Meteorologico dell'Aeronautica militare e che svolgono attività operative legate alla specifica qualifica, è corrisposta una indennità supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

Art. 14.

Indennità di presenza festiva

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare:

a) che presta attività lavorativa in un giorno festivo, matura l'indennità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, nella misura giornaliera di euro 14,00;

b) chiamato a prestare attività lavorativa nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio, 2 giugno e Ferragosto è attribuito per ciascuna festività, in luogo dell'indennità di cui alla lettera a), un compenso giornaliero nella misura di euro 40,00.

Art. 15.

Indennità per servizio aviolancistico

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso del brevetto militare di paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio aviolancistico per addestramento e operazioni, è impiegato in qualità di direttore di lancio, addetto alla sicurezza lancio, *drop zone safety officer* o *departure airfield control*, è corrisposta l'indennità per servizio aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00.

2. L'emolumento di cui al precedente comma 1 non compete ai gruppi sportivi di specialità.



Art. 16.

Indennità di servizio aereo

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare che espleta funzioni di controllore del traffico aereo o di assistente al traffico aereo, in maniera continuativa o discontinua, anche nell'ambito del normale orario di servizio, impiegato in turni operativi presso un ente dei servizi informazioni aeronautiche o un ente dei servizi del traffico aereo, ivi compresi i Servizi di Coordinamento e Controllo dell'Aeronautica Militare, è dovuta un'indennità di presenza pari a:

a) euro 15,00, per le funzioni di assistente al traffico aereo;

b) euro 20,00, per le funzioni di controllore del traffico aereo.

2. La presenza di cui al comma 1 è maturata per ogni 8 ore di impiego cumulativo in turnazione operativa.

3. L'indennità di cui al comma 1, lettera b), è rideterminata nella misura di:

a) euro 40,00 per il personale che espleta funzioni di controllo del traffico aereo presso i servizi di cui al comma 1, che gestiscono un numero di movimenti di aeromobili complessivo nel mese solare, attestati dall'autorità competente di ciascun aeroporto, superiore a 2000;

b) euro 60,00 per il personale che espleta funzioni di controllo del traffico aereo presso i servizi di cui al comma 1, che gestiscono un numero di movimenti di aeromobili complessivo nel mese solare, attestati dall'autorità competente di ciascun aeroporto, superiore a 4000.

4. L'indennità di servizio traffico aereo non è cumulabile con l'indennità di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635 e con l'indennità per il personale impiegato in turni continuativi di cui all'articolo 13, comma 15, del presente decreto.

5. Ai fini della corretta corresponsione dell'indennità di servizio aereo, per movimento di aeromobile si intendono gli attraversamenti, nonché gli atterraggi e i decolli che interessano lo spazio aereo e gli aeroporti di competenza dei servizi di cui al comma 1.

Art. 17.

Indennità mensile artigieri

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso della qualifica di operatore *improvised explosive device disposal* (IEDD), *conventional munitions disposal* (CMD) o *explosive ordnance disposal* (EOD) ed effettivamente impiegato in posizione organica per la quale è richiesta una di dette qualifiche, è attribuita un'indennità mensile pari a euro 100,00.

2. L'indennità di cui al comma 1, compete altresì al personale in possesso delle predette qualifiche e in servizio, in qualità di istruttore, presso il Centro di Eccellenza Counter IED.

3. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 13, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente decreto.

Art. 18.

Indennità per soccorritori alpini

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di qualifica di «operatore soccorso alpino militare» (OSAM) o «tecnico soccorso alpino militare» (TESAM), in servizio presso comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti delle Truppe Alpine e impiegati per il soccorso alpino, è riconosciuta l'indennità giornaliera di euro 6,00 in occasione dello svolgimento di attività operative o di mantenimento dell'efficienza operativa esterne, di durata non inferiore a tre ore.

Art. 19.

Licenza e riposo solidale

1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Forza armata di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti:

a) la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;

b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

2. La cessione di cui al comma 1:

a) è a titolo volontario e gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile;

b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e può essere effettuata sia mediante cessione diretta sia con sistemi centralizzati, secondo procedure definite dall'Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa acquisizione del parere della rappresentanza centrale dei militari ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255.

3. Il militare ricevente:

a) all'atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare al Comando di appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;

b) può chiedere massimo trenta giorni, fruibili anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di centoventi giorni annui;

c) può avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di licenza ordinaria e di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima.



4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilità del ricevente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, per la fruizione della licenza ceduta e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il riposo ceduto.

5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti devono essere restituiti dal ricevente, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2, lettera b), se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al precedente comma 4. Resta esclusa ogni possibilità di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.

Art. 20.

Trattamento economico di trasferimento

1. Il personale trasferito d'autorità che, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere il rimborso:

a) del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata;

b) delle spese per il deposito delle proprie masserizie in attesa dell'effettiva consegna dell'alloggio temporaneamente non disponibile per cause non riconducibili allo stesso personale, nel limite di euro 1.000,00 mensili e per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di deposito o di fattura quietanzata.

2. Nelle stesse condizioni indicate al comma 1 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata dei benefici e comunque non oltre i sei mesi.

Art. 21.

Tutela della genitorialità

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze armate si applicano le seguenti disposizioni:

a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di età per provvedere alle materiali esigenze del minore;

b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;

c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal servizio notturno o da servizi continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da servizi continuativi articolati sulle 24 ore;

d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico

affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;

e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei servizi;

f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale risultano già godere delle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;

h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in servizi continuativi articolati sulle 24 ore.

2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attività scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 170 del 2010.

3. Al militare padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di licenza straordinaria. Tale periodo è escluso dal limite massimo di licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.

4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Art. 22.

Licenza straordinaria per donne vittime di violenza di genere

1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di licenza straordinaria da fruire su base giornaliera e nell'arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo del periodo massimo di licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a farne richiesta scritta al proprio comandante



di corpo almeno sette giorni prima della decorrenza della licenza, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di assenza e a produrre la certificazione di cui al comma 1.

3. Durante il periodo di licenza, alla dipendente è attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio nonché della maturazione della licenza ordinaria e della tredicesima mensilità.

4. L'Amministrazione adotta idonee misure a tutela della riservatezza della condizione di cui al comma 1.

Art. 23.

Licenza per aggiornamento scientifico

1. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale, possono essere autorizzati a usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di otto giorni di licenza annui nell'ambito dei periodi di licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394:

a) gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;

b) i militari in servizio permanente la cui iscrizione obbligatoria a un albo professionale o a un elenco professionale sia imposta per legge ai fini dello svolgimento della specifica attività di servizio a beneficio esclusivo dell'Amministrazione d'appartenenza, qualora la stessa non provveda in proprio o attraverso convenzioni con soggetti o enti esterni all'aggiornamento scientifico della specifica specializzazione professionale.

TITOLO II

Art. 24.

Disposizioni finali

1. Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di concertazione recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 25.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto e all'onere indiretto rilevato ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, complessivamente pari a 612.741.311 euro per l'anno 2022 e a 294.899.870 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a. quanto a 317.841.441 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno;

b. quanto a euro 294.899.870 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GUERINI, *Ministro della difesa*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2022

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 1283

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

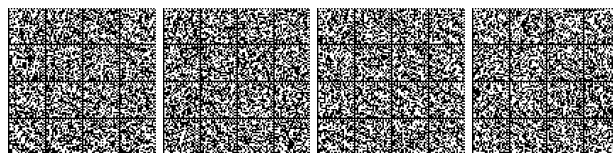
Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate», pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122:

«Art. 1. Ambito di applicazione

1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili, gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.»

«Art. 2. *Provvedimenti*

1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato:

A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo;

B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica).

3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate.»

«Art. 7. *Procedimento*

1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse. Il COCER Interforze può presentare nel termine predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore della Difesa o del Comando generale corrispondente.

1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate.

2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la funzione pubblica, in qualità di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi

3, 5 e 7, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonché delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2.

3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.

4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

5. I Lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.

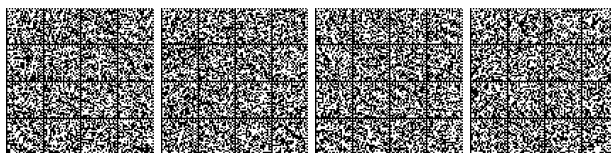
6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.

7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.

8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.

9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza.

10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità dei predetti atti, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogare l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.



11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.

11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni.

12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi.

13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate "Triennio normativo ed economico 2016-2018"» è pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2018, n. 100.

— Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 436, 437 e 440 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»:

«Art. 1. *Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali*

(Omissis).

436. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.750 milioni di euro per l'anno 2020 e in 3.375 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

437. Gli importi di cui al comma 436, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(Omissis).

440. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:

a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019;

b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento.

(Omissis).».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»:

«(Omissis).

127. All'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "1.425 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1.750 milioni" e le parole: "1.775 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "3.375 milioni".

(Omissis).».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 959 e 996, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»:

«Art. 1. *Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali*

(Omissis).

959. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

(Omissis).

996. Per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, svolti dal personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dall'anno 2021, è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, agli istituti normativi e ai trattamenti economici accessori.

(Omissis).».

— Si riporta il testo dell'articolo 30, commi 7-*quater*, 7-*quinquies* e 7-*septies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106:

«Art. 30. *Misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico*

(Omissis).

7-*quater*. In relazione alla specificità del ruolo prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e ai peculiari compiti svolti dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 77 milioni di euro annui, destinata al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per i provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021.

7-*quinquies*. Per le medesime finalità di cui al comma 7-*quater*:

a) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 996 è sostituito dal seguente:

“996. Per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, svolti dal personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dall'anno 2021, è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, agli istituti normativi e ai trattamenti economici accessori”;

b) all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo”;



2) al comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo».

(Omissis).

7-septies. Agli oneri derivanti dal comma 7-quater, pari a 77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021, 53 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, 43 milioni di euro per l'anno 2030 e 53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

d) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 3.038.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021;

2) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.838.400 euro per l'anno 2021, 3.861.200 euro per l'anno 2022 e 1.838.400 euro annui a decorrere dall'anno 2023;

3) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 6.568.800 euro per l'anno 2021, 4.546.000 euro per l'anno 2022 e 6.568.800 euro annui a decorrere dall'anno 2023;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 12.554.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

(Omissis).

— Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 604 e 605, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»:

«Art. 1. Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

(Omissis).

604. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 110,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello

Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

605. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 604, la somma di 52,18 milioni di euro del fondo ivi previsto è ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nell'allegato 8 annesso alla presente legge, per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Le risorse residue di cui al presente comma sono destinate all'incremento delle disponibilità dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.

(Omissis).

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«Art. 17. Regolamenti

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

(Omissis).

Note all'art. 1:

Per il testo dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 2 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, recante «Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86»:

«Art. 2. Sistema dei parametri stipendiali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui all'articolo 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, con contestuale soppressione dei previgenti livelli stipendiali.

1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2 di cui al comma 1 è sostituita dalla seguente. I relativi parametri stipendiali, correlati all'anzianità nella qualifica o nel grado, sono attribuiti dopo gli anni di effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o grado ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017.



TABELLA 2			
(ART. 2, COMMA 1-bis)			
PARAMETRI STIPENDIALI PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE DESTINATARIO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 195			
FORZE ARMATE			PARA METR I
ESERCITO	MARINA	AERONAUTICA	
UFFICIALI	UFFICIALI	UFFICIALI	
CAPITANO	TENENTE DI VASCELLO	CAPITANO	150,50
TENENTE	SOTTOTENENTE DI VASCELLO	TENENTE	148,00
SOTTOTENENTE	GUARDIAMARINA	SOTTOTENENTE	136,75
RUOLO MARESCIALLI	RUOLO MARESCIALLI	RUOLO MARESCIALLI	
PRIMO LUOGOTENENTE	PRIMO LUOGOTENENTE	PRIMO LUOGOTENENTE	148,00
LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	143,50
PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO	PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO	PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO	140,00
PRIMO MARESCIALLO	PRIMO MARESCIALLO	PRIMO MARESCIALLO	137,50
MARESCIALLO CAPO	CAPO 1° CLASSE	MARESCIALLO 1° CLASSE	133,50
MARESCIALLO ORDINARIO	CAPO 2° CLASSE	MARESCIALLO 2° CLASSE	131,00
MARESCIALLO	CAPO 3° CLASSE	MARESCIALLO 3° CLASSE	124,75
RUOLO SERGENTI	RUOLO SERGENTI	RUOLO SERGENTI	
SERGEANTE MAGG. CAPO QUALIFICA SPECIALE	2° CAPO SCELTO QUALIFICA SPECIALE	SERGEANTE MAGG. CAPO QUALIFICA SPECIALE	131,00
SERGEANTE MAGG. CAPO CON 4 ANNI NEL GRADO	2° CAPO SCELTO CON 4 ANNI NEL GRADO	SERGEANTE MAGG. CAPO CON 4 ANNI NEL GRADO	125,75
SERGEANTE MAGG. CAPO	2° CAPO SCELTO	SERGEANTE MAGG. CAPO	124,25
SERGEANTE MAGGIORE	2° CAPO	SERGEANTE MAGGIORE	121,50
SERGEANTE	SERGEANTE	SERGEANTE	116,75
RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	
CAPORAL MAGG. CAPO SCELTO QUALIFICA SPECIALE	SOTTOCAPO DI 1° CL SCELTO QUALIFICA SPECIALE	1° AVIERE CAPO SCELTO QUALIFICA SPECIALE	121,50
CAPORAL MAGG. CAPO SCELTO CON 5 ANNI GRADO	SOTTOCAPO DI 1° CL SCELTO CON 5 ANNI GRADO	1° AVIERE CAPO SCELTO CON 5 ANNI GRADO	117,00
CAPORAL MAGG. CAPO SCELTO	SOTTOCAPO DI 1° CL SCELTO	1° AVIERE CAPO SCELTO	116,50
CAPORAL MAGG. CAPO	SOTTOCAPO DI 1° CL	1° AVIERE CAPO	112,00
CAPORAL MAGG. SCELTO	SOTTOCAPO DI 2° CL	1° AVIERE SCELTO	108,50
1 CAPORAL MAGG.	SOTTOCAPO DI 3° CL	AVIERE CAPO	105,25

1-ter. Ai primi marescialli che conseguono la promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1° ottobre 2017, a decorrere dalla data della promozione e fino al 30 settembre 2017, è attribuito il parametro stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente.

1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con un'anzianità di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, inferiore a tredici anni è attribuito il parametro stipendiale 154,00.

2. I parametri correlati all'anzianità nella qualifica o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella stessa qualifica o grado.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento stipendiale è determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1 e 2.

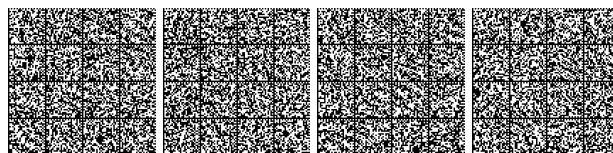
4. In sede di prima applicazione del presente decreto il valore del punto di parametro è fissato in euro 149,15 annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al comma 1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti, nonché alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle sono altresì indicati gli stipendi annui lordi alla stessa data in applicazione del sistema di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.

5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di parametro.»

«Art. 3. Effetti del sistema dei parametri stipendiali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennità integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonché gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.

(Omissis).».



— La legge 29 aprile 1976 n. 177, recante «Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 maggio 1976, n. 120:

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare»:

«Art. 2. *Armonizzazione*

(*Omissis*).

10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate “Triennio normativo ed economico 2016-2018”»:

«Art. 1. *Area di applicazione e durata*

(*Omissis*).

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.».

Per il testo dell'articolo 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»:

«Art. 920. *Norme comuni in materia di sospensione dall'impiego*

1. Al militare durante la sospensione dall'impiego compete la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.

2. La sospensione dall'impiego è disposta con decreto ministeriale e può essere applicata anche nei confronti del militare in aspettativa, trasferendolo dalla posizione in cui si trova in quella di sospensione dall'impiego.

3. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la sospensione è disposta con determinazione del Comandante generale.

4. L'ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre un biennio è considerato in soprannumero agli organici ovvero non computato nella consistenza massima del grado di appartenenza per tutto il tempo dell'ulteriore durata della sospensione.

5. La cessazione dal servizio, a qualunque titolo prestato, non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti del militare sospeso.».

— Si riporta il testo dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato»:

«Art. 172. *Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico*

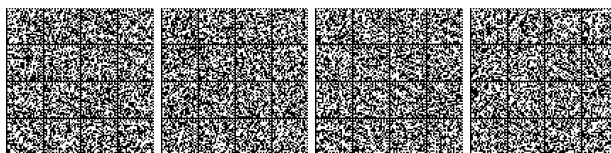
Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi congruagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate “Triennio normativo ed economico 2016-2018”»:

«Art. 4. *Importo aggiuntivo pensionabile*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, e di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:



Gradi e corrispondenti	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
Capitano	45,91	315,94
Tenente	45,50	313,17
Sottotenente	43,95	302,49
Primo Luogotenente	46,50	320,03
Luogotenente	46,50	320,03
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	44,92	309,15
Primo Maresciallo	44,92	309,15
Maresciallo Capo	43,84	301,74
Maresciallo Ordinario	43,06	296,34
Maresciallo	42,32	291,24
Sergente Maggiore Capo con qualifica speciale	42,90	295,25
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)	42,90	295,25
Sergente Maggiore Capo	42,90	295,25
Sergente maggiore	41,98	288,91
Sergente	41,34	284,52
Caporal Maggiore Capo Scelto con qualifica speciale	41,56	286,02
Caporal Maggiore Capo Scelto (con 5 anni nel grado)	41,56	286,02
Caporal Maggiore Capo Scelto	41,56	286,02
Caporal Maggiore Capo	41,34	284,52
Caporal Maggiore Scelto	41,20	283,58
Primo Caporal Maggiore	41,01	282,25

(Omissis).».

— Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 7-bis, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132»:

«Art. 10. *Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare*

(Omissis).

7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, è rideterminato nei seguenti importi mensili lordi, per i gradi e le qualifiche affianco di ciascuna indicati:

- a) euro 327,03 per primo luogotenente;
- b) euro 301,25 per sergente maggiore capo con qualifica speciale;
- c) euro 291,02 per caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale.

(Omissis).».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»:

«Art. 8. *Assegno funzionale*

(Omissis).



2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:

Misure annue dell'assegno funzionale a decorrere dal 1° dicembre 2008	17 anni di servizio	27 anni di servizio	32 anni di servizio
Gradi	euro	euro	euro
1° Caporal Maggiore	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Caporal Maggiore scelto	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Caporal Maggiore Capo	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Caporal Maggiore Capo scelto	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Sergente	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Sergente Maggiore	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Sergente Maggiore Capo	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Maresciallo	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Maresciallo Ordinario	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Maresciallo Capo	1.829,40	3.070,50	3.531,03
1° Maresciallo	1.829,40	3.070,50	3.531,03

(Omissis).».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)»:

«Art. 5. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Sono finalizzate al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali di ogni Forza armata e dell'area interforze, nell'ambito delle rispettive quote di competenza definite con determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa, le risorse derivanti da:

a) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e limiti previsti dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

b) specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei servizi;

c) una corrispondente riduzione dal 10 per cento al 20 per cento per il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento per il 2009 e, per gli anni successivi, una misura che, compatibilmente con l'attività operativa/addestrativa e salvo comprovate esigenze di impiego, non può essere inferiore al 20 per cento, individuata con apposita determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa, dei fondi previsti dal comma 9, dell'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163;

d) provvedimenti che dispongono stanziamenti in relazione a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente alla quota destinata alle finalità di cui al presente comma.

2. Alle risorse di cui al comma 1 si aggiunge: a) per l'anno 2007 l'importo di euro 7.979.000,00; b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008 l'importo di euro 16.358.000,00.

3. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

5. Le risorse indicate ai commi 1 e 2 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; b) incentivare l'impegno del personale nelle attività di funzionamento individuate dai rispettivi vertici; c) compensare l'incentivazione della produttività collettiva al fine del miglioramento dei servizi.

6. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa, sentiti gli organi di vertice di Forza armata e acquisito il parere delle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione e l'utilizzazione delle risorse indicate ai commi 1 e 2, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, nonché le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.

7. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.

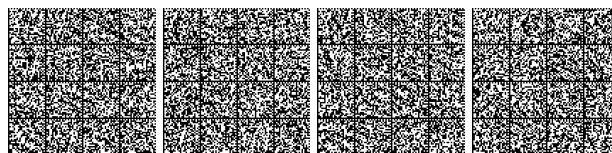
8. Il termine per l'espressione del parere di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 255, è rideterminato in 30 giorni.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, recante «Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»:

«Art. 4. Effetti dei nuovi stipendi

(Omissis).



4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 3 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è soppresso l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:

Livello		Feriale	Festiva o notturna	Notturna festiva
livello V	Euro	9,65	10,91	12,59
livello VI	Euro	10,26	11,60	13,39
livello VI -bis	Euro	10,74	12,14	14,00
livello VII	Euro	11,21	12,67	14,62
livello VII -bis	Euro	11,71	13,24	15,27
livello VIII	Euro	12,27	13,87	16,01
livello IX	Euro	13,48	15,24	17,58

».

— Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate "Triennio normativo ed economico 2016-2018"»:

«Art. 6. Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, come integrate dall'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2018		Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Gradi ed equiparati	Parametri	Euro	Euro	Euro
Capitano	150,50	15,67	17,72	20,45
Tenente	148,00	15,41	17,42	20,10
Sottotenente	136,75	14,24	16,11	18,59
Primo Luogotenente	148,00	15,41	17,42	20,10
Luogotenente	143,50	14,94	16,90	19,50
Primo maresciallo (con 8 anni)	140,00	14,58	16,49	19,02
Primo maresciallo	137,50	14,32	16,20	18,69
Maresciallo capo	133,50	13,90	15,72	18,14
Maresciallo ordinario	131,00	13,64	15,44	17,81
Maresciallo	124,75	12,98	14,68	16,94
Sergente maggiore capo "qualifica speciale"	131,00	13,64	15,44	17,81
Sergente maggiore capo (con 4 anni nel grado)	125,75	13,09	14,81	17,09
Sergente maggiore capo	124,25	12,93	14,63	16,88
Sergente maggiore	121,50	12,65	14,30	16,50
Sergente	116,75	12,16	13,76	15,87
Caporal maggiore capo scelto "qualifica speciale"	121,50	12,65	14,30	16,50
Caporal maggiore capo scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	12,19	13,78	15,90
Caporal maggiore capo scelto	116,50	12,12	13,71	15,81
Caporal maggiore capo	112,00	11,66	13,19	15,21
Caporal maggiore scelto	108,50	11,30	12,78	14,75
1° Caporal maggiore	105,25	10,95	12,39	14,30

».



Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali»:

«Art. 1.

1. Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente comandati in missione isolata fuori della ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 30 chilometri, spettano le indennità di trasferta di cui alle unite tabelle A, B, C, D, E ed F per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede. Per le ore residuali spettano le indennità orarie di cui all'articolo 3 della presente legge.»

— Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78, recante «Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare»:

«Art. 8. Indennità supplementare di marcia e prontezza operativa

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria sede di servizio, per la durata di almeno 8 ore, spetta l'indennità supplementare di marcia nella misura mensile del 180 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e alla anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.»

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio normativo ed economico 2016-2018»:

«Art. 13. Orario di lavoro

(Omissis).

4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 8,00.

(Omissis).».

— Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»:

«Art. 14. Orario di lavoro

(Omissis).

7. Per ragioni di servizio l'Amministrazione può ricorrere all'istituto della reperibilità per esigenze di almeno dodici ore consecutive. Il personale può essere comandato di reperibilità per un massimo di sei giornate feriali e due festive nel mese.

(Omissis).».

Per il testo dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78, si vedano le note all'articolo 10.

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'articolo 1 e la tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato»:

«Art. 1. Indennità di rischio

Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato, che fruiscono dell'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, compete, ai sensi dell'art. 4 della legge predetta, una indennità giornaliera di rischio per le prestazioni di lavoro, di cui all'unità tabella A, comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale.

Detta indennità corrisposta nelle seguenti misure ed in relazione ai gruppi indicati nella citata tabella A:

Gruppo di appartenenza	Importo
I	700
II	690
III	500
IV	400
V	300

Resta fermo l'obbligo per le amministrazioni interessate di garantire la sicurezza e l'igiene delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché delle altre norme vigenti intese alla tutela della integrità fisiopsichica e dello stato di salute dell'uomo negli ambienti di lavoro.»

— Si riporta il testo dell'articolo 3 e la tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato»:

«Art. 3. Operatori subacquei

Agli operatori subacquei, che rientrano tra il personale di cui al comma primo dell'art. 1 del presente regolamento, spetta una indennità di rischio nelle misure e con le modalità di cui all'unità tabella C.

Per operatori subacquei si intendono i dipendenti dello Stato di cui al primo comma che, avendo frequentato corsi subacquei presso le apposite scuole e conseguito i relativi brevetti, siano stati abilitati dall'amministrazione di appartenenza all'impiego delle apparecchiature di immersione.

Le apparecchiature di immersione il cui impiego dà titolo alla corresponsione delle indennità di cui al primo comma sono le seguenti:

a) ad aria compressa (colonna n. 2 della tabella C): scafandro normale; autorespiratore ad aria; camera di decompressione a bardo, a terra e subacquea, campane di salvataggio;

b) a miscele sintetiche (colonna n. 3 della tabella C): autorespirature o respiratore a miscela; impianti iperbarici a terra; impianti per immersioni profonde di bordo, sia di superficie che subacquei; scafandri rigidi articolati; torrette batiscopiche;

c) ad ossigeno (colonna n. 4 della tabella C): autorespiratori ad ossigeno a circuito chiuso.

Gli assistenti sanitari che operano all'interno di camere di decompressione o di impianti iperbarici a terra hanno titolo allo stesso trattamento previsto per gli operatori subacquei in identiche condizioni di impiego.



L'indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con le altre analoghe indennità previste dal presente regolamento.

Nei casi di infortunio o di infermità dipendenti da causa di servizio inerente all'attività di immersione, l'indennità è dovuta, nei giorni di assenza dal servizio, in misura corrispondente alla media, ragguagliata a mese, delle indennità orarie percepite nel semestre precedente.

Tabella C
Indennità di rischio per operatori subacquei

Profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri)	Indennità (in lire) per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a:			Indennità (in lire) per ogni ora di immersione in saturazione
	Aria	Miscele sintetiche	Ossigeno	
1	2	3	4	5
0-12	1.200	1.600	2.400	600
13-25	1.600	2.400	3.400	800
26-40	2.000	3.400	-	1.000
41-55	3.000	4.400	-	1.200
56-80	5.000	6.000	-	1.400
81-110	6.000	7.000	-	1.600
111-150	-	8.000	-	2.000
151-200	-	9.000	-	2.500
oltre 200	-	10.000	-	3.000

».

Note all'art. 13:

Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, recante «Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare»:

«Art. 3. Indennità d'impiego operativo per reparti di campagna

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna appresso indicati spetta l'indennità mensile di impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I:

corpi d'armata;
divisioni;
brigade e aerobrigate;
stormi e reparti di volo equivalenti;
gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di volo;
reparti elicotteri e reparti antisom;
reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;
reparti intercettori teleguidati (IT);
comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere;
unità di controllo operativo e unità di scoperta;
centrali e centri operativi in sede protetta;
unità di supporto, comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unità, aventi caratteristiche di impiego operativo di campagna.

(Omissis).

— Si riporta il testo dell'articolo 9, commi 2 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»:

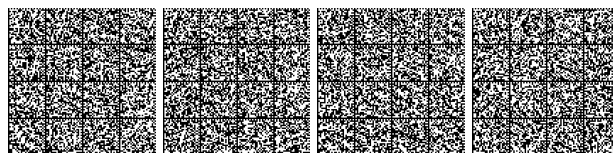
«Art. 9. Indennità di impiego operativo ed altre indennità

(Omissis).

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità mensile di impiego operativo di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, è elevata al 125 per cento.

(Omissis).

6. A decorrere dal 1° gennaio 2009, agli Ufficiali, Sottufficiali e Volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso delle qualifiche di «acquisitore obiettivi» o di «ranger» rispettivamente in servizio presso il 185° reggimento paracadutisti ed il 4° reggimento alpini paracadutisti, compete un'indennità supplementare mensile nella misura del 20 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, cumulabile con le indennità supplementari già eventualmente in godimento.



(Omissis).».

— Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78, recante «Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare»:

«Art. 9. *Indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibia e per incursori subacquei*

(Omissis).

Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, spetta un'indennità supplementare mensile nella misura del 180 per cento della indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. La stessa indennità supplementare spetta anche agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i predetti reparti, centri e nuclei, ma non in possesso del brevetto di incursore o di subacqueo o di aerosoccorritore, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

(Omissis).».

— Si riporta il testo dell'articolo 246 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»:

«Art. 246. *Nozione*

1. Ai fini della presente sezione, per aeromobile a pilotaggio remoto, di seguito denominato «APR», si intende un mezzo aereo pilotato da un equipaggio che opera da una stazione remota di comando e controllo.».

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, recante «Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare»:

«Art. 2. *Indennità di impiego operativo*

Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati.

(Omissis).».

— Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»:

«Art. 9. *Indennità di impiego operativo ed altre indennità*

(Omissis).

9. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le misure percentuali di cui alla tabella IV allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, sono stabilite rispettivamente nel 155, 165 e 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui alla tabella I allegata al presente decreto.

(Omissis).».

— Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999»:

«Art. 4. *Indennità operative ed altre indennità*

(Omissis).

3. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'indennità giornaliera prevista per i giorni di effettivo servizio al personale militare controllore del traffico aereo, assistente controllore, nonché al restante personale militare delle Forze Armate impiegato in turni continuativi, è incrementata rispettivamente di lire 4.000, lire 3.000 e lire 2.000.

(Omissis).».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, recante «Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003» è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2002, n. 178.

Per il testo dell'articolo 8, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, si vedano le note all'articolo 10.

— Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 78, recante «Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare»:

«Art. 10. *Indennità supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede*

(Omissis).

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento e in allestimento è corrisposta nei giorni di navigazione, purché di durata non inferiore a 8 ore continuative, l'indennità supplementare di fuori sede nella misura mensile del 180 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Tale indennità è corrisposta altresì nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di assegnazione, per un massimo di 60 giorni consecutivi a decorrere dall'ultima navigazione effettuata.

(Omissis).».

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001»:

«Art. 7. *Indennità di presenza festiva*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, al personale che presta servizio in un giorno festivo è attribuita un'indennità nella misura giornaliera lorda di lire 19.000 per ogni turno.

(Omissis).».

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, recante «Istituzione presso il Ministero dei trasporti del commissariato per l'assistenza al volo» convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635:

«Art. 4.

(Omissis).

L'indennità, il cui onere grava sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, è corrisposta, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche a tutto il personale controllore del traffico aereo ed assistente al traffico aereo inserito nei turni operativi di assistenza al volo presso gli aeroporti e i centri interessati al traffico aereo civile.

(Omissis).».

Note all'art. 19:

— La legge 23 dicembre 1977, n. 937, recante «Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1977, n. 355.

— Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999»:

«Art. 15. *Informazione*

1. L'Amministrazione informa preventivamente i COCER in ordine:

a) alle emanate disposizioni applicative che si riferiscono alle materie oggetto di concertazione ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

b) ai criteri per la destinazione, l'attribuzione e modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

2. I COCER formulano per iscritto pareri preliminari e proposte sulle disposizioni applicative riguardanti le materie ed i criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), entro 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

3. Ai fini del comma 2 i COCER possono richiedere riunioni informative preliminari, anche di carattere tecnico, che hanno inizio entro 48 ore dalla data di ricezione della comunicazione e si concludono nel termine di 25 giorni, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza.



4. Dell'esito degli incontri è redatto il verbale dal quale risultano le posizioni comuni o le eventuali divergenze dell'Amministrazione e delle rappresentanze del personale. In caso di divergenza, i COCER possono trasmettere le loro osservazioni o richieste entro 5 giorni al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382. Durante il periodo in cui si svolge l'informazione preventiva l'Amministrazione non adotta provvedimenti al riguardo. Decorsi tali termini o in caso di posizioni divergenti o di motivata urgenza, l'Amministrazione assume determinazioni definitive.

5.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, recante «Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni»:

«Art. 1.

1. Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:

a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;

b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.

Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.

Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di legge 8.500 giornalieri lorde.

— Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio normativo ed economico 2016-2018»:

«Art. 12. *Licenza ordinaria*

1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza.

2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria già concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno.

4. Il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria è consentito nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalle relative disposizioni applicative, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, qualora non sia prevista nell'amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita.».

Note all'art. 21:

— Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 26 aprile 2001, n. 96.

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39.

— Si riporta il testo degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»:

«Art. 39. *Riposi giornalieri della madre (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)*

1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.»

«Art. 40. *Riposi giornalieri del padre (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)*

1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:

a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;

b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;

c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;

d) in caso di morte o di grave infermità della madre.».

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 7 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»:

«Art. 1. *Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia*

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati "DSA", che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.

3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.

4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.

5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

(*Omissis*).»

«Art. 7. *Disposizioni di attuazione*

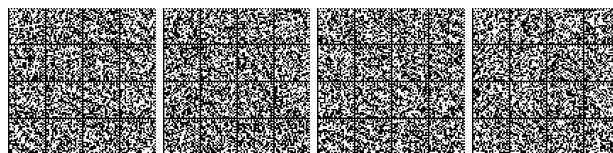
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 3.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonché le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso. Agli eventuali rimborsi di spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.»

— Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica)»:

«Art. 13. *Licenze straordinarie*



1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la licenza straordinaria è disciplinata dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede una licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito specificate:

a) trasferimento in territorio nazionale: giorni 20 per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 10 per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio;

b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero:

giorni 30 al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 20 al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.

3. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la licenza breve è soppressa.

4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.»

Note all'art. 22:

— Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante «Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»:

«Art. 24. *Congedo per le donne vittime di violenza di genere*

1. La dipendente di datore di lavoro pubblico o privato, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.

(*Omissis*).»

Per il testo dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si vedano le note all'articolo 21.

Note all'art. 23:

Per il testo dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si vedano le note all'articolo 21.

Note all'art. 25:

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»:

«Art. 17. *Copertura finanziaria delle leggi*

(*Omissis*).»

7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni.

(*Omissis*).»

Per il testo dell'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si vedano le note alle premesse.

22G00065

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 aprile 2022, n. 57.

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonché il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);

Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere A) e B), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il comma 12, dell'articolo 7, del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, nel testo introdotto dall'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che dispone: «La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 2 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 2019, recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale, per il triennio 2019-2021, riguardante il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo della Polizia Penitenziaria)»;

